TESTO UNICO L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Art. 59-bis

Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico

1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l). (12)

Versione in vigore dal 1 gennaio 1998, tuttora in vigore · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
Estremi	Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1990

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(12) Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha disposto (con l'art. 57, comma 3) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1999.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-l-imposta-sulle-successioni-e-donazioni/art-59-bis-esenzione-per-i-veicoli-iscritti-al-pubblico-registro-automobilistico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it